



Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Lettera di informazione Numero 19

1. CROLLANO GLI INVESTIMENTI.

Un 2023 da dimenticare per quanto riguarda l'Italia in materia di attrazione di "capitali di ventura". L'anno si è chiuso con un segno significativamente negativo per gli investimenti in venture capital in aziende e startup italiane che disegnano una riduzione -49,6% rispetto all'anno precedente per un totale di 1.048 milioni di euro investiti (erano 2.080 milioni di euro del 2022). Questo secondo quanto emerge dal report EY Venture Capital Barometer 2023 che fotografa quanto l'Italia, con 18 euro pro-capite di investimenti, sia fanalino di coda europeo; superata dalla Spagna (28 euro) e Germania (75 euro) e ben lontana dai cugini transalpini francesi che raccolgono sei volte tanto (108 euro), e a distanza abissale dal Regno Unito che svetta con 227 euro pro-capite. Una curva discendente che non deve essere ancora una volta sottovalutata, considerando che il calo ha riguardato anche il numero di operazioni effettuate: solo 263 in Italia l'anno scorso, di cui 111 solo in Lombardia con un -19,6% in confronto al 2022. Ed inoltre quest'anno non si annotano round (di finanziamento) di dimensioni considerevoli, con un ticket medio per investimento che si attesta a 4,0 milioni di euro, indicando una riduzione del 40% rispetto ai 6,4 milioni del 2022. La debole prestazione dell'Italia a livello europeo si riflette ovviamente a livello locale, dove solo 6 regioni su 20 hanno visto aumentare gli investimenti. Nel complesso le regioni del nord Italia, nonostante la contrazione ragguardevole, si confermano comunque trainanti negli investimenti in venture capital (790 milioni di capitali raccolti nel 2023 contro 1.838 milioni del 2022), rappresentando il 75% degli investimenti totali Italiani. Il centro-sud rimane, invece, stabile e in leggera crescita con un totale di 258 milioni di euro (242 milioni nel 2022). "Sconcertante il dato del sud Italia, dove gli investimenti - per quanto stabili - sono praticamente inesistenti a fronte però di realtà produttive già sviluppate tecnologicamente che meriterebbero l'attenzione da parte degli investitori. E così guardando nel dettaglio alle ripartizioni degli investimenti per regioni, la Lombardia si conferma in cima alla classifica sia per numero di operazioni (111) che per capitali raccolti (651 milioni) benché con una contrazione del -50% sul dato 2022 (1.294 milioni), seguita dal Piemonte (29 operazioni) con 77 milioni di investimenti in calo del -82% sul 2022 (427 milioni) e terzo il Trentino Alto Adige che con 8 deal passa da soli 4 milioni di investimenti del 2022 a 64 milioni del 2023.

LXXVI
delle norme di
attuazione



SOMMARIO

1. CROLLANO GLI INVESTIMENTI.	1
2. UN AIUTO AI COMUNI CON DIFFICOLTA' AD ASSUMERE PERSONALE.	3
2.1 IL RAPPORTO MEDIO DI DIPENDENTI - POPOLAZIONE NEGLI ENTI LOCALI.	4
3. I MALI DEL SERVIZIO SANITARIO.	5
3.1 IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.	6
4. LE REGIONI: "L'EMILIA E' UN'INVENZIONE.	9
5. LEGGI IMPUGNATE.	10
6. LA BIBLIOTECA.	21

Uniche regioni con un differenziale positivo negli investimenti sono Friuli - Venezia Giulia, al sesto posto in classifica (7 operazioni) con 37 milioni di investimenti (17 milioni nel 2022), Emilia - Romagna al 7 posto in classifica (18 operazioni) con 30 milioni di investimenti (20 milioni nel 2022), Sicilia all'11esimo posto in classifica (5 operazioni) con 14 milioni di investimenti (9 milioni nel 2022), Sardegna al 12esimo posto (3 operazioni) con 7 milioni di investimenti (1 milione nel 2022) e Marche, 13esimo posto (4 operazioni) con 4 milioni di investimenti (300mila euro nel 2022). Il Veneto, 10mo posto in classifica (10 operazioni) con 15 milioni di investimenti (53 milioni nel 2022) sceso del -72% e la Puglia, 15esimo posto in classifica (6 operazioni) che con 2 milioni di investimenti (10 milioni nel 2022) ha descritto una contrazione del -80%.

Questa conferma in materia di raccolta dei capitali evidenzia:

- a) grande interesse sulle nostre Pmi, da nord a sud nelle loro più variegata tipologie merceologiche;
- b) i nostri 'padrun' sbagliano nel loro essere così tenacemente incollati al timone pur in avanzata età, senza considerare il trapasso generazionale, che è poi l'esistenza futura o meno della loro stessa impresa (solo 1 azienda familiare su 4 ha un CEO sotto i 50 anni);
- c) il ritardo tecnologico, infrastrutture e – soprattutto – burocrazia a tutti i livelli dell'amministrazione sono una condanna sulla nostra economia prossima ventura.

Nell'ultimo Global Innovation Index uno dei limiti dell'attrazione di capitali in Italia sono il gap innovativo e una burocrazia che spaventa gli investitori, italiani ed esteri in assenza di de-burocratizzare e di strutturare non solo dal punto di vista tecnologico.

Per saperne di più: <https://www.ripartelitalia.it/litalia-senza-startup-crollano-gli-investimenti-ultimi-in-europa-lanalisi>

2. UN AIUTO AI COMUNI CON DIFFICOLTA' AD ASSUMERE PERSONALE. RICHIAMO DEL PERSONALE MILITARE IN AUSILIARIA SENZA ASSEGNI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. UNA INIZIATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO.

Nel sistema policentrico delineato dalla Costituzione assume essenziale rilievo il ruolo rivestito dalle autonomie locali, chiamate ad operare in una prospettiva di rilancio dei governi territoriali da realizzarsi anche mediante mirate sinergie interistituzionali centrate su obiettivi di sviluppo e coesione, rispondenti alle diffuse aspettative dei cittadini in settori cruciali della vita sociale, economico-produttiva e culturale. La capacità di risposta dei comuni ed enti di area vasta è fortemente condizionata dal problematico contesto nel quale la loro azione sconta, generalmente, gravi criticità finanziarie e di bilancio. Queste si riflettono negativamente, in special modo, sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di efficienza delle strutture burocratico-amministrative e tecniche; infatti le stringenti, necessitate limitazioni della spesa pongono oggettivi ostacoli all'efficace ricambio del personale ed al reclutamento di risorse umane in possesso delle competenze ed esperienze professionali necessarie per l'adeguato rafforzamento degli organici. Rispetto al complesso quadro di riferimento nel quale gli enti territoriali agiscono, risulta dunque prioritaria l'esigenza di individuare e perseguire soluzioni che consentano di affrontare incisivamente la criticità costituita dalle carenze nell'organico (spesso riguardanti l'assenza di profili professionali indispensabili per supportare funzioni ed attività, sempre più sfidanti, aventi precipuo interesse collettivo), tenendosi conto delle compatibilità di ordine finanziario a cui le misure adottate devono, nel contempo, rispondere a tutela dell'equilibrio di bilancio o dei vincoli derivanti da situazioni di dissesto. Con questa premessa si è ravvisato l'opportunità di segnalare ai Sindaci della Regione e ai Comuni dei Liberi Comando la possibile opzione di intervento, data dal ricorso allo strumento, attivabile con la collaborazione del Ministero della Difesa, del richiamo di personale militare in ausiliaria a favore delle pubbliche amministrazioni. Tale strumento può essere utilizzato previa ricognizione delle disponibilità di militari, residenti nel territorio della provincia in cui ricade l'ente interessato a chiedere l'attivazione della procedura di assegnazione. Si tratta di soluzione che appare suscettibile di soddisfare le esigenze, avvertite dalla generalità dei Comuni e dei Liberi Comandi. Si evidenzia al riguardo che il richiamo senza assegni dei militari in ausiliaria non comporta oneri per l'ente pubblico. Il personale richiamato continua a percepire il trattamento fisso e continuativo, comprensivo dell'indennità di ausiliaria, già goduto (resta imputabile a carico dell'ente richiedente l'eventuale trattamento accessorio).

Si soggiunge che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 237 del 10 ottobre 2023 (Supplemento ordinario n. 32, parte prima) è stato pubblicato il comunicato del Ministero della Difesa recante i Ruoli del personale militare collocato in ausiliaria. Allo scopo di fornire riferimenti per quanto possibile esaustivi è stata fornita agli enti locali una scheda di sintesi relativa alle fasi in cui si articola la procedura propedeutica all'assegnazione di personale militare senza assegni nonché un modello di richiesta da inoltrare per l'acquisizione: del modello in formato PDF delle dichiarazioni di disponibilità;

2.1 IL RAPPORTO MEDIO DI DIPENDENTI - POPOLAZIONE NEGLI ENTI LOCALI.

La questione della scarsità di risorse disponibili e del numero dei dipendenti negli enti locali in questi ultimi anni condiziona molto le scelte politiche sotto molteplici aspetti. Per dare una idea dei divari, tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è, si riportano i rapporti medi (attualmente vigenti) dipendenti – popolazione per gli enti in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario (decreto Ministro dell'interno del 18 novembre 2020 con parere favorevole della Conferenza Stato – città ed autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Comuni

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti - popolazione
Fino a 499 abitanti	1/83
Da 500 a 999 abitanti	1/112
Da 1.000 a 1.999 abitanti	1/132
Da 2.000 a 2.999 abitanti	1/151
Da 3.000 a 4.999 abitanti	1/159
Da 5.000 a 9.999 abitanti	1/169
Da 10.000 a 19.999 abitanti	1/166
Da 20.000 a 59.999 abitanti	1/152
Da 60.000 a 99.999 abitanti	1/134
Da 100.000 a 249.999 abitanti	1/120
Da 250.000 a 499.999 abitanti	1/91
Da 500.000 abitanti e oltre	1/85

Liberi Consorzi/Province

Fascia demografica	Rapporto medio dipendente - popolazione
Fino a 299.999 abitanti	1/724
Da 300.000 a 499.999 abitanti	1/1347
Da 500.000 a 999.999 abitanti	1/989
Da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/1679
Oltre 2.000.000	1/1637

Si tratta di parametri a lungo e ben studiati, a cui fanno riferimento le scelte ministeriali e quelle legislative nazionali. Dovrebbero, quindi, essere attentamente considerate anche dagli enti locali in condizioni finanziarie non disagiate.

3. I MALI DEL SERVIZIO SANITARIO.

Sul Corriere della Sera Sabino Cassese si occupa del Servizio sanitario nazionale, uno dei maggiori successi della storia repubblicana, che appare ora ammalato. I segni più evidenti della malattia attuale del Servizio sanitario sono due. Il primo si è notato durante la pandemia, quando ogni regione è andata per conto proprio: si è avuta l'impressione che non vi fosse un Servizio sanitario nazionale, ma una confederazione di servizi regionali. Il secondo riguarda la mobilità sanitaria, per tre quarti dei casi relativa a ricoveri ospedalieri: in dieci anni il saldo negativo di tredici regioni del Sud nei confronti di quelle del Nord è ammontato a 14 miliardi. Più complicato individuare segnali e cause della crisi, che non sono sempre da ricercare all'interno della stessa sanità. Ecco i tre più vistosi. Nonostante che le aspettative di vita media siano alte, una consistente quota della popolazione è in condizioni sanitarie difficili, sono deboli le cure primarie di base e fragile la sanità territoriale, anche per la emorragia dei medici di famiglia dovuta ai pensionamenti e a ricambi insufficienti. Un secondo sintomo della malattia è costituito dai divari regionali in termini di aspettative di vita, di mortalità evitabile e di popolazione anziana con multi cronicità, segni di un servizio che non riesce a rispettare i livelli essenziali di assistenza, considerati dalla Corte costituzionale «nucleo invalicabile di garanzie minime». L'ultimo sintomo è costituito dalle lunghe liste di attesa, e dall'incapacità del Servizio di affrontare le trasformazioni tecnologiche della medicina e di ridurre sprechi ed inefficienze. Nel bilancio 2024, il Governo nazionale ha stanziato per la sanità 3 miliardi, che non sono pochi, considerate le attuali difficoltà finanziarie. Ma non basta rifinanziare la sanità, perché essa soffre di malattie croniche che vanno al di là della disponibilità di risorse.

Per saperne di più: <https://www.ripartelitalia.it/ecco-dove-e-malato-il-servizio-sanitario-nazionale-lanalisi-di-sabino-cassese/>

3.1 IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Nell'ambito della progressiva opera di risanamento della finanza pubblica intrapresa negli ultimi anni, il legislatore statale ha in particolare concentrato gli interventi più rigorosi nel campo della spesa sanitaria. Si tratta di un tema particolarmente delicato, considerato che la sanità costituisce uno degli elementi in cui si estrinseca la dimensione sociale dello Stato. Per questi motivi l'esigenza di contenimento dei disavanzi pubblici nel contesto di una organica opera di risanamento finanziario, per quanto possa condizionare i processi di riforma finalizzati alla razionalizzazione del sistema sanitario e delle spese relative, non può giustificare l'adozione di interventi diretti a sacrificare *tout court l'obiettivo della tutela della salute all'interesse finanziario*. In particolare nella sentenza n. 509/2000 la Corte costituzionale afferma il principio secondo cui il bilanciamento del diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute con gli altri interessi costituzionalmente protetti deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel *nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana il quale impone la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l'attuazione di quel diritto*. Si tratta piuttosto di agire attraverso una oculata ed equa opera di contemperamento di due fondamentali, e non inconciliabili, esigenze dell'ordinamento, costruendo un efficiente equilibrio tra rigore finanziario e obiettivi di *welfare*. *In tal senso l'azione del legislatore statale negli ultimi anni è stata diretta ad assicurare l'ottemperanza degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto della imprescindibile esigenza di tutela della salute*. L'equilibrio tra garanzia di effettività del diritto alle prestazioni sanitarie e quadratura dei conti è stato perseguito attraverso l'introduzione di regole sempre più stringenti, sia da quello della garanzia delle prestazioni, sia infine per quanto concerne le attività di monitoraggio e controllo. In particolare, le leggi (soprattutto finanziarie) hanno perseguito l'obiettivo di ridurre il flusso di risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario, garantendo al contempo l'uniformità dell'erogazione delle prestazioni sull'intero territorio nazionale. In questa prospettiva, lo Stato, constatata l'esistenza di rilevanti *decifit*, ha assegnato ad alcune regioni *ingenti risorse per ripianarli, imponendo però come contropartita l'assunzione di impegni diretti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di programmazione e di miglioramento dei livelli di assistenza*.

I livelli di assistenza sanitaria

La nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusa dallo Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale. In ambito sanitario, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati poi definiti dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA è composto di 64 articoli, suddivisi in 6 Capi, e di 12 Allegati. Il provvedimento si propone come la fonte primaria per la definizione delle "attività", dei servizi e delle "prestazioni" garantiti ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del SSN.

Con i LEA è stato ritenuto necessario adeguare il sistema di garanzie per il raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale, la verifica dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata e il monitoraggio dell'efficienza ed appropriatezza organizzativa, clinica e di sicurezza delle cure. Il monitoraggio delle prestazioni di assistenza sanitaria, comprese nei LEA, che vengono erogate dalle regioni avviene per mezzo della c.d. Griglia LEA. Si tratta di un definito set di indicatori, ripartiti nelle tre macroaree di riferimento (assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera). Indicatore e di un punteggio complessivo a ciascuna regione in base al livello raggiunto dalle stesse in base agli standard nazionali. Il punteggio complessivo minimo, utile a ciascuna regione per ottenere una valutazione di sufficienza, è pari a 160, o comunque tale punteggio deve collocarsi nell'intervallo 140-160, purchè non si riscontrino criticità rispetto a certe prestazioni di assistenza comprese nei LEA. Quanto all'annosa questione della privatizzazione della gestione della sanità siciliana giova premettere che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio. Fa eccezione la Regione Siciliana, sola regione tra le autonomie speciali, a non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Ai sensi della legge n. 296/2006, articolo 1, comma 830, infatti la Regione a decorrere dal 2009 partecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11 per cento. Per la restante parte essa riceve i finanziamenti dello Stato al pari delle regioni a statuto ordinario. A tal proposito, si precisa che le finalità di impiego del Fondo sanitario regionale sono intangibili: lo ha spiegato la Corte costituzionale alla Regione Siciliana con le sentenze n. 223/2022 e n. 1/2024.

I principi costituzionali della sentenza n. 233/2022 della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, con sentenza n. 233/2022 ribadisce il principio dell'impossibilità di destinare risorse correnti specificatamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA a spese pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi. Con l'unica eccezione prevista dall'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 a favore di regioni, che gestendo in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, possono legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie (sentenza n. 132/2021). Nel caso di specie, la Consulta, muovendo dal presupposto che la norma regionale qualificherebbe la spesa per l'ammortamento dell'erogazione finanziaria alla stregua di una spesa "sanitaria", ha definito plurime questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 della l.r. n. 3/2016. In particolare, sarebbero violati sia il principio dell'equilibrio di bilancio (art. 119 Cost., art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) con riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, poiché la Regione Siciliana avrebbe inserito nel perimetro sanitario una spesa ad esso estranea, a danno di coperture che devono garantire la continuità di erogazione dei LEA. Inoltre, la stessa previsione altererebbe la struttura delle spese che concorrono a determinare il saldo del perimetro sanitario, in contrasto con la riserva di legge dalla Costituzione con riferimento alle norme fondamentali e ai criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci.

I principi costituzionali della sentenza n. 1/2024 della Corte costituzionale. Viene ribadita l'integrità delle risorse destinate alla necessità sanitaria dei cittadini.

La Corte dei conti ha rilevato che la relazione sul Rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 fra i capitoli di spesa collegati al finanziamento regionale risulta inserito l'onere sostenuto annualmente dalla Regione per il finanziamento dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA). Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine al finanziamento annuale dell'ARPA a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

La questione è stata posta in riferimento ai seguenti parametri costituzionali:

- a) Art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla violazione del principio generale di coordinamento della finanza pubblica;
- b) Art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- c) Artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, disciplinanti il principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici.

Nel frattempo il giudizio di costituzionalità è stato definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del finanziamento dell'ARPA. In particolare, secondo la Consulta *la disposizione censurata, nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, non distingue tra le spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitari, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. L'armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti, è materia di competenza esclusiva dello stato che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite (tra le molte, sentenza n. 80 del 2017). Per le medesime considerazioni, non è significativa l'affermazione della Regione circa l'asserita esistenza di numerose leggi regionali (comprese quelle delle regioni attualmente sottoposte, al pari di quella Siciliana, ai piani di rientro) che tuttora prevederebbero un analogo finanziamento delle agenzie per la protezione dell'ambiente in larga parte alimentato dal FSR. Va rammentato che la Regione Siciliana è sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario e, di conseguenza, nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, anche nei confronti della stessa Regione Siciliana (sentenza n. 172 del 2018), l'assoggettamento a tali vincoli impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per esborsi, dunque, non obbligatori (sentenze n. 162 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021 e n. 166 del 2020). E' stato, altresì, chiarito che i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020 e n. 197 del 2019).*

Dunque, in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l'assunzione a carico del bilancio della Regione Siciliana – impegnata nel piano di rientro dal disavanzo – di oneri non destinati all'erogazione dei LEA si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano e viola il principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost.

4. LE REGIONI: L'EMILIA E' UN'INVENZIONE.

Nel 1948-49 il tema delle Regioni parve essere all'ordine del giorno. Se ne discusse ripetutamente (e riservatamente) nel Consiglio dei ministri del quinto governo De Gasperi, anche per le pressioni esterne (quelle di Sturzo sui democristiani, soprattutto). Si pose il problema del termine tassativo o meno che la Costituzione poneva al varo della legge elettorale (dissenzienti le opinioni dei ministri), si discusse sui capoluoghi (con proposte anche di fissarli nei centri minori, come – si disse – si faceva negli Stati Uniti e in altri Paesi), si ragionò su quali procedure avrebbero dovuto adottarsi per dare inizio al processo di avvio della costituzione dei nuovi enti regionali. Nell'Adunanza del 26 novembre 1949, il Consiglio dei ministri discusse quali dovessero essere “i criteri informativi del disegno elettorale per le Regioni”. Si inquadra in quel contesto questa curiosa battuta del ministro degli Esteri Carlo Sforza registrata nel verbale della seduta. Sforza: Pregho di valorizzare la Provincia. Chi considera le Regioni? Ad esempio, chi conosce a Piacenza l'Emilia? L'Emilia è un'invenzione di Luigi Carlo Farini, che morì pazzo”.

Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (1860-2000), Consiglio dei ministri (1859-1976), Verbali delle adunanze. Minute 1944-1996, b. 28, Adunanza del 26 novembre 1949. La frase è stata citata poi da Giulio Andreotti nel suo *De Gasperi e il suo tempo*, Milano, Mondadori, 1956, p. 259.

(Grazie a Guido Melis per la segnalazione)

5. LEGGI IMPUGNATE.

LEGGI IMPUGNATE DAL GOVERNO NAZIONALE IN RELAZIONE ALLE LEGGI APPROVATE DALL'ARS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO				
Anno	Leggi approvate	Leggi oggetto di impugnativa ex art. 127 Cost.	Rapporto numerico	Percentuale leggi impugnate
2018	20	4	4/20	20%
2019	26	9	9/26	35%
2020	31	9	9/31	29%
2021	31	16	16/31	52%
2022	14	9	9/14	64%
2023	24	1	1/24	4%

Aggiornata al 18 gennaio 2024.

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2019				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
26/2019	16/12/2018 n.24	Variazioni del bilancio di previsione 2018-2020	14/02/2019	Sentenza n.130/2020 accoglie in parte ricorso
54/2019	22/02/2019 n.1	Legge di stabilità regionale (artt.14-23)	18/04/2019	Sentenza n.194/2020 (accoglie ricorso) e sentenza n.199/2020 (accoglie in parte ricorso)
81/2019	6/05/2019 n.5	Ambiente- autorizzazione paesaggistica	11/07/2019	Sentenza n.160/2021 accoglie in parte ricorso (art.8)
90/2019	7/06/2019 n.8	Turismo nautico	31/07/2019	Sentenza n.161/2020 respinge ricorso
99/2019	19/07/2019 n.13	Legge stabilità regionale	19/09/2019	Sentenza n.16/2021 accoglie in parte ricorso (artt.4 e 13) - sentenza n. 156/2021 accoglie in parte ricorso (artt. 5 e 6)
106/2019	6/08/2019 n.14	Collegato legge finanziaria 2019 P.A.	03/10/2019	Sentenza n.235/2020 accoglie ricorso e dichiara illegittimi (artt.3,7,11)
110/2019	6/08/2019 n.15	Collegato autonomie locali	03/10/2019	Sentenza n.279/2021 dichiara inammissibile ricorso
114/2019	16/10/2019 n.17	Collegato disposizioni varie	12/12/2019	Sentenza n.25/2021 accoglie in parte ricorso

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2020				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
14/2020	28/11/2019 n.19	Rideterminazione assegni vitalizi	23/01/2020	Sentenza n.44/2021 accoglie ricorso
12//2020	28/11/2019 n.21	Riordino assistenza aree pediatriche	29/01/2020 18/12/2020	Ordinanza n.13/2021 dichiara estinto il ricorso
48/2020	3/03/2020 n.4	Disposizioni in materia cimiteriale	29/04/2020	Ordinanza n.94/2021 dichiara estinto ricorso
58/2020	12/05/2020 n.9	Legge di stabilità regionale 2020-2022	13/07/2020	Sentenza n.147/2022 respinge ricorso
89/2020	20/07/2020 n.16	Norme sul Corpo Forestale Regionale	10/09/2020	Sentenza n.226/2021 in parte accoglie e in parte dichiara estinto ricorso
96/2020	11/08/2020 n.17	Riordino Istituto Zooprofilattico Sperimentale Siciliano	07/10/2020	Sentenza n.234/2021 accoglie ricorso
97/2020	13/08/2020 n.19	Norme per il governo del territorio	17/10/2020	Ordinanza n.222/2021 dichiara estinto ricorso
103/2020	14/10/2020 n.23	Modifiche di norme in materia finanziaria	10/12/2020	Sentenza n.156/2021 accoglie ricorso

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2021				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
8/2021	3/12/2020 n.29	Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana	09/02/2021	Sentenza n.226/2021 accoglie il ricorso
17/2021	28/12/2020 n.33	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario	26/02/2021	Sentenza n. 165/2023 Accoglie il ricorso e dichiara illegittimità costituzionale dell'intera legge
18/2021	30/12/2020 n.36	Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie	26/02/2021	Ordinanza n.55 /2022 dichiara estinto il processo
25/2021	3/02/2021 n.2	Intervento correttivo L.R. n.19/2020- Norme sul governo del territorio (art.12)	13/04/2021	Sentenza n.135/2022 accoglie in parte ricorso
26/2021	17/02/2021 n.5	Norme in materia di enti locali	15/04/2021	Sentenza n.70/2022 accoglie in parte il ricorso
27/2021	4/03/2021, n.6	Disposizioni per crescita del sistema produttivo regionale	11/05/2021	Sentenza n.39/2022 accoglie ricorso

33/2021	15/04/2021, n. 9	Legge di stabilità regionale	17/06/2021	Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. artt. 5, 14, 50, 53, 54, 55, 56, 57; estinto processo per art. 41; Sentenza n. 84/2023 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 36
43/2021	26/05/2021 n. 12	Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano	22/07/2021	Sentenza n.201/2022
54/2021	21/07/2021 n. 17	Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime	23/09/2021	Sentenza n.108/2022 accoglie ricorso
51/2021	21/07/2021 n. 18	Modifica L.R. 24/2020 (disturbo gioco d'azzardo-DGA)	23/09/2021	Ordinanza n.49/2023 dichiara estinto il processo.
56/2021	29/07/2021 n. 19	Modifica L.R. 16/2016 (compatibilità costruzioni in aree sottoposte a vincolo)	23/09/2021	Sentenza n. 252/2022 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1; Ordinanza n.134 /2022 dichiara inammissibile intervento di Legambiente Sicilia APS
58/2021	29/07/2021 n. 20	Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme	29/09/2021	Ordinanza n. 38/2023 dichiara estinto il processo.
60/2021	29/07/2021 n. 21	Disposizioni in materia di agroecologia e concessioni demaniali marittime	29/09/2021	Sentenza n.160/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 3,6,18); dichiara non fondata questione di legittimità (art. 4)

61/2021	29/07/2021 n. 22	Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime	29/09/2021	Sentenza n.155/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 11 e 12); dichiara non fondata questione di legittimità art. 7
63/2021	6/08/2021 n. 23	Modifiche a L.R. 16/2016. Disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica	07/10/2021	Sentenza n.90/2023 accoglie in parte il ricorso; dichiara illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 10, 20, comma 1, lett. b, art. 37, comma 1, lett. a, c, d.
67/2021	24/09/2021 n. 24	Disposizioni per settore forestazione	24/11/2021	Ordinanza n. 55/2023 dichiara estinto il processo; Sentenza n.89/2023 ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2022				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
6/2022	19/11/2021 n. 28	Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale Regione Siciliana	21/01/2022	Sentenza n. 200/2022 Dichiara illegittimità cost. degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Siciliana 28/2021
8/2022	26/11/2021 n. 29	Modifiche alla L.R. n.9/2021. Disposizioni varie	31/01/2022	Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. art. 14; Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29
19/2022	27/12/2021 n. 35	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023	24/02/2022	Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35
29/2022	21/01/2022 n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022	28/03/2022	Sentenza n.61/2023 dichiara illegittimità cost. art. 10;

				<p>Sentenza n.200/2022</p> <p>Dichiara illegittimità cost. art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1</p>
33/2022	18/03/2022 n. 2	Disposizioni in materia di edilizia	17/05/2022	<p>Sentenza n.90/2023 dichiara illegittimità cost. art. 1, comma 1, lett. h, art. 8, comma 1, lett. b.</p>
34/2022	18/03/2022 n. 3	Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla L.R. 28 marzo 1995 n.22	17/05/2022	<p>Sentenza n.75/2023 rigetta il ricorso</p>
39/2022	8/04/2022 n. 6	Istituzione giornata memoria terremoto di Messina 1908	06/06/2022	<p>Ordinanza n. 117/2023 dichiara estinto il processo</p>
40/2022	13/04/2022 n. 8	Istituzione giornata memoria eruzione dell'Etna 1669	06/06/2022	<p>Sentenza n.64/2023 dichiara illegittimità artt. 4 e 4-bis</p>
45/2022	12/05/2022 n. 12	Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea	14/07/2022	<p>Ordinanza n. 187/2023 dichiara estinto il giudizio per rinuncia</p>
48/2022	25/05/2022 n. 13	Legge di stabilità regionale 2022-2024 (artt. 3-12-13-14-15-18)	21/07/2022	<p>Sentenza n.76/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 53, 55 e</p>

				<p>91; Sentenza n. 80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della LR n. 16/2022 ed, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022;</p> <p>Sentenza n. 84/2023, dichiara illegittimità dell'art. 13, comma 22, della LR n. 13/2021;</p> <p>Sentenza n. 92/2023: dichiara illegittimità costituzionale art.13, commi 6 e 68;</p> <p>Sentenza n. 147/2023 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);</p> <p>2) dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15, lettera b), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>3) dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 32, della</p>
--	--	--	--	---

				<p>legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>4) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 93, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>5) <i>dichiara</i> in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera <i>d</i>), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - come modificato dall'art. 13, comma 58 l.r. 16/2022;</p> <p>6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 90, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022</p>
--	--	--	--	---

71/2022	03/08/2022 n. 15	Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo	29/09/2022	Sentenza n.121/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 34 comma 1 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022
---------	---------------------	---	------------	--

48/2022	10/08/2022 n. 16	Modifiche alla Legge regionale 25 marzo 2022, n.13 e alla Legge regionale 25 maggio n.14 variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Disposizioni varie.	21/07/2022	Sentenza n.80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della LR n. 16/2022 ed, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022 Sentenza n. 136/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art.13 commi 43, 71 e 108 Sentenza n. 155/2023: 1) dichiara illegittimità costituzionale art. 13, comma 92; 2)dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57; 4)dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,
---------	---------------------	--	------------	---

				comma 1, lettera l); 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 57
--	--	--	--	--

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2023				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
17/2023	22/02/2023 n. 2	Legge di stabilità regionale 2023-2025	20/04/2023	

Tabella aggiornata il 18 gennaio 2024

6. LA BIBLIOTECA**BIBLIOTECA DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA****NUOVE ACQUISIZIONI 2023 - 2024**

AUTORE CURATORE	TITOLO	EDITORE	ANNO DI PUBBLICAZIONE	NOTE
L. PORTELLI (A CURA DI)	I RAPPORTI STATO – REGIONI: UNA RIFLESSIONE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "QUESTIONI CONTEMPORANEE"
M. D'ANGELOSANTE	LA DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA POTERE E PRASSI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "ORIZZONTI DEL DIRITTO PUBBLICO"
AA.VV.	REATO COLPOSO	GIUFFRÈ	2022	COLLANA "ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO" – I TEMATICI
AA.VV.	CONTRATTO	GIUFFRÈ	2022	COLLANA "ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO" – I TEMATICI
G.P. DOLSO D. ROSSI (A CURA DI)	1920-2020 UN SECOLO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE"
P. OTRANTO	DALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA GIUSTIZIALE ALLE ADR DI DIRITTO PUBBLICO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "STUDI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA"
AA.VV.	METAMORFOSI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO. LIBER AMICORUM PER NINO LONGOBARDI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	FUORI COLLANA
R. BIN F. FERRARI (A CURA DI)	IL FUTURO DELLE REGIONI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	FUORI COLLANA
A. CARMINATI	OLTRE LA LEALE COLLABORAZIONE. AL CROCEVIA DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DEGLI ORGANI DELLO STATO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2020	COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE"
S. SEPE	STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA (1861-2017)	EDITORIALE SCIENTIFICA	2018	FUORI COLLANA
J. SOLÉ TURA M. CARRILO, M. DELLA MORTE, M.A. GLIATTA (A CURA DI)	NAZIONALITA' E NAZIONALISMO IN SPAGNA AUTONOMIE FEDERALISMO E AUTODETERMINAZIONE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2016	COLLANA "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - DIPARTIMENTO GIURIDICO – TRADUZIONI"

C. FELIZIANI	IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
A.M. CHIARIELLO	LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NELLA PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA * PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
F. MARTINES	GENESI E PROSPETTIVE DELL'ACQUISIZIONE SANANTE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA * PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
V. BRIGANTE	GARANZIE DELLA FORMA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "CONTRIBUTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
F. SUCAMELI	IL GIUDICE DEL BILANCIO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "NUOVE AUTONOMIE – MONOGRAFIE"
M. MELONI	SUL PREFETTO E SUL MINISTERO DELL'INTERNO Primi risultati di una ricerca bibliografica	EDITORIALE SCIENTIFICA	2019	COLLANA "IL GRIFONE"
A. CIERVO	LE METAMORFOSI DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "CRITICA OPERATIVA – STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE"
CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA	"IMMAGINI DI LEGALITA" MOSTRA DI ARTI VISIVE 1948-2018 CELEBRAZIONE DEI 70 ANNI DELLA CORTE DEI CONTI	LA TIPOGRAFICA DI BONURA ANTONINO	2018	IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO DONAZIONE
F. D'ANGELO (A CURA DI)	LE FUNZIONI DI CONTROLLO IN SICILIA. FONTI E DOCUMENTI NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA CORTE DEI CONTI	ASSOCIAZIONE NO PROFIT MEDITERRANEA	2013	MEDITERRANEA: RICERCHE STORICHE. FONTI E DOCUMENTI DONAZIONE
C. FELIZIANI	IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
M.C. AMOROSI	L'ORDINE PUBBLICO TRA TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI ED EMERGENZA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "CRITICA OPERATIVA. STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE"

A. CIERVO	LE METAMORFOSI DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "CRITICA OPERATIVA. STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE"
O. PINI	IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2016	COLLANA "CISR – CENTRO ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA"
G.G. CARBONI	IL REGIONALISMO IDENTITARIO	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2019	COLLANA "CISR – CENTRO ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA"
A. CATELANI	L'ORDINAMENTO REGIONALE	CEDAM	2008	VOLUME TRENTOTTESIMO "TRATTATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" diretto da GIUSEPPE SANTANIELLO
F. LANCHERSTER R. D'ORAZIO (A CURA DI)	I COSTITUENTI DELLA SAPIENZA (ATTI DEL CONVEGNO – ROMA 30 NOVEMBRE 2017)	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2017	COLLANA "QUADERNI DI NOMOS – LE ATTUALITA' NEL DIRITTO"
F. LANCHERSTER R. D'ORAZIO (A CURA DI)	GLI ORGANI COSTITUZIONALI DI CONTROLLO NELLA STORIA COSTITUZIONALE REPUBBLICANA (ATTI DEL CONVEGNO IN MEMORIA DI GIUSTINO D'ORAZIO)	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2017	COLLANA "QUADERNI DI NOMOS – LE ATTUALITA' NEL DIRITTO"
A. AQUARONE	L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO TOTALITARIO	EINAUDI	2008	COLLANA "BIBLIOTECA EINAUDI – STORIA" DONAZIONE
B. LEONI	LA LIBERTA' E LA LEGGE	LIBERILIBRI	2010	COLLANA "OCHE DEL CAMPIDOGLIO" DONAZIONE
F. DI MASCIO A. NATALINI	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – TRADIZIONI, PARADIGMI E PERCORSI DI RICERCA	IL MULINO	2022	COLLANA "ITINERARI" DONAZIONE
R. DAVID	I GRANDI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI	CEDAM	1973	SECONDA EDIZIONE ITALIANA DONAZIONE

G. RADBRUCH	LO SPIRITO DEL DIRITTO INGLESE	GIUFFRE'	1962	COLLANA "CIVILTA' DEL DIRITTO" DONAZIONE
M.C. MASCAMBRUNO	IL PREFETTO 1 - DALLE ORIGINI ALL'AVVENTO DELLE REGIONI	GIUFFRE'	1988	COLLANA "QUADERNI DI STUDI SENESI" DONAZIONE
R. URSI	LE STAGIONI DELL'EFFICIENZA - I PARADIGMI GIURIDICI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE	MAGGIOLI EDITORE	2016	COLLANA "ORIZZONTI DEL DIRITTO PUBBLICO" DONAZIONE
ANFACI - ANNALI PREFETTIZI	LA MEMORIA PER L'OGGI	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2015	VOLUME I DONAZIONE
ACCADEMIA BELLE ARTI DI PALERMO	VIRGO FIDELIS- STORIA DEI CARABINIERI IN SICILIA DAL 1860 AD OGGI	OFFICINE GRAFICHE SOC. COOP.	2022	CATALOGO MOSTRA DONAZIONE
M. CALIGIURI (A CURA DI)	ENRICO MATTEI E L'INTELLIGENCE PETROLIO E INTERESSE NAZIONALE NELLA GUERRA FREDDA	RUBETTINO	2022	DONAZIONE
M. GOTOR	L'ITALIA NEL NOVECENTO DALLA SCONFITTA DI ADUA ALLA VITTORIA DI AMAZON	EINAUDI	2022	DONAZIONE
G. LAURICELLA G. GUADALUPI	LO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA	GIUFFRE'	2010	DONAZIONE
L. CODOGNO G. GALLI	CRESCITA ECONOMICA E MERITOCRAZIA	IL MULINO	2022	COLLANA "SAGGI" DONAZIONE
G. SICILIANO	DI CUORE E DI CORAGGIO	RIZZOLI	2020	DONAZIONE
P. CAPOROSSI (A CURA DI)	W LE REGIONI?	RUBETTINO	2019	RAPPORTO SUL RATING PUBBLICO
P. CAPOROSSI (A CURA DI)	LE REGIONI COSA NON SAPPIAMO	RUBETTINO	2023	RAPPORTO
C. MOSCA	IL PREFETTO Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini	RUBETTINO	2010	DONAZIONE
M. PENNISI C. SAMMARTINO	DIALOGO SULLA CORRUZIONE Giustizia e legalità impegno per il bene comune	EDITORIALE SCIENTIFICA	2019	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE

M. MELONI	SUL PREFETTO E SUL MINISTERO DELL'INTERNO Primi risultati di una ricerca bibliografica	EDITORIALE SCIENTIFICA	2019	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE (seconda copia)
M. VIROLI	L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2020	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE
ANFACI	LE SFIDE DELLA LEGALITA' CONVENIENTE. Per una pedagogia civile	ANFACI Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell'Interno	2015	ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE MILANO 26/27 GIUGNO 2015
M.J. FINLEY D.MACK SMITH C. DUGGAN	BREVE STORIA DELLA SICILIA	EDITORI LATERZA	2021	COLLANA "BIBLIOTECA UNIVERSALE LATERZA"
A. CARUSO	BREVE STORIA DELLA SICILIA	NERI POZZA EDITORE	2023	COLLANA "I COLIBRI"
ANFACI	SVILUPPO ECONOMICO E MODELLI SOCIALI PER UNA GOVERNANCE CHE ASSICURI COESIONE E DIRITTI. IL CONTRIBUTO DEL PREFETTO	BONOMIA UNIVERSITY PRESS	2010	ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE - NOVEMBRE 2009 DONAZIONE
A. BUONCRISTIANO	RICOSTRUIRE LO STATO	LAURUS ROBUFFO	2005	DONAZIONE
S. SEPE (A CURA DI)	I PREFETTI IN ETA' REPUBBLICANA	IL MULINO	2007	DONAZIONE
G. TOSATTI	STORIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO. Dall'Unita' alla regionalizzazione	IL MULINO	2009	COLLANA "RICERCA" DONAZIONE
M. MERIGGI	GLI STATI ITALIANI PRIMA DELL'UNITA'	IL MULINO	2002	UNIVERSALE PAPERBACK DONAZIONE
L. FALCO, A. GIANNELLI, C. GUERCIO, A. ORTOLANI, I. PORTELLI, F. ROMANO, C. SILVESTRO F. TANCREDI M. VALENTINI	STORIE DI COMMISSARI PREFETTIZI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2018	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE
C. DI MARTINO	LE LEGGI RETROATTIVE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "LE NUOVE AUTONOMIE"
G. POLI	I PRINCIPI NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: TRACCE DI UN CAMBIAMENTO IN CORSO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE" NUOVISSIMA SERIE

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – IX LEGISLATURA	LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SICILIANO – La recente evoluzione della problematica nelle norme emanate dal 1975 e negli schemi in itinere	SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS ARTI GRAFICHE A.RENNA PALERMO	1983	"QUADERNI" A CURA DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS N. 18 DONAZIONE
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – IX LEGISLATURA	LA SICILIA E LE ALTRE REGIONI A STATUTO SPECIALE DAVANTI AI PROBLEMI DELLE AUTONOMIE DIFFERENZIATE	SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS ARTI GRAFICHE A. RENNA PALERMO	1984	"QUADERNI" A CURA DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS N. 20 DONAZIONE
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – IX LEGISLATURA	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI USI DELLE RISORSE IDRICHE NELLA REGIONE SICILIANA	SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS SIACE GRAFICA PALERMO	1984	"QUADERNI" DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS N. 21 DONAZIONE
C. SANGALLI M. TRABUCCHI (A CURA DI)	ETA' ANZIANA: TEMPO DI DIRITTO E RESPONSABILITA'	IL MULINO	2023	COLLANA "PERCORSI" DONAZIONE
A. GIUBILEI	DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA E GARANZIA DELLA COSTITUZIONE Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte Costituzionale	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA CRISPEL UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE – SEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO ED EUROPEO MONOGRAFIE
M. MORI CON F. GHIBERTI PREFAZIONE DI G. NEGRI	M.M. Nome in codice UNICO	LA NAVE DI TESEO EDITORE - MILANO	2023	COLLANA "LE POLENE" DONAZIONE
M. CALIGIURI (A CURA DI)	ENRICO MATTEI E L'INTELLIGENCE Petrolio e interesse nazionale nella guerra fredda	RUBETTINO EDITORE	2022	COLLANA DEL LABORATORIO SULL'INTELLIGENCE DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DONAZIONE
P. LAPORTA	RAFFICHE DI BUGIE A VIA FANI Stato e BR sparano su Aldo Moro	AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL	2023	DONAZIONE
P.M. BUSETTA	IL COCCODRILLO SI È AFFOGATO Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una possibile rinascita	RUBETTINO EDITORE	2018	COFANETTO DONAZIONE
P. M. BUSETTA PREFAZIONE DI A. GIANNOLA	IL LUPO E L'AGNELLO Dal mantra del Sud assistito all'operazione verità	RUBETTINO EDITORE	2021	COFANETTO DONAZIONE

P. M. BUSETTA PREFAZIONE DI M. VILLONE POSTFAZIONE DI G. SAVATTERI	LA RANA E LO SCORPIONE Ripensare il Sud per non essere né emigranti né briganti	RUBETTINO EDITORE	2023	COFANETTO DONAZIONE
E. CHELI	COSTITUZIONE E POLITICA Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali	IL MULINO	2023	
A. MANZELLA PREFAZIONE DI G. AMATO	PASSAGGI COSTITUZIONALI	IL MULINO	2023	COLLANA "PERCORSI" "DIRITTO"
U. ALLEGRETTI	STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Popolo e istituzioni	IL MULINO	2014	COLLANA "SAGGI"
M. MORI G. DE DONNO	LA VERITA' SUL DOSSIER MAFIA - APPALTI Storia, contenuti, opposizioni all'indagine che avrebbe potuto cambiare l'Italia	PIEMME MONDADORI LIBRI	2023	DONAZIONE

SEDE
Palermo
Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138
Tel. 091.7041511
e-mail: comstasicilia@governo.it
pec: comstasicilia@mailbox.governo.it
Sito internet: [Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana](#)

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività
del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, mandi
una e-mail all'indirizzo: comstasicilia@governo.it